



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

di concerto con

Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTE le Linee Guida dell’Unione Europea *Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO l’articolo 17-*undecies* “Regime transitorio in materia di VIA” del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

ID: 9651 Progetto di fattibilità tecnico economica Linea ferroviaria Catania Centrale-Gela, tratta Caltagirone-Gela. Lotto 2:
 ripristino tratta Nisemi- Gela

Decreto di compatibilità ambientale

VISTI i decreti del Ministro della transizione ecologica di nomina dei Componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 457 del 10 novembre 2021 e n. 551 del 29 dicembre 2021, n. 553 del 30 dicembre 2021 (di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC), n. 165 del 27 aprile 2022, n. 212 del 25.05.2022, n. 245 del 22 giugno 2022, n. 331 del 7 settembre 2022 e n. 335 del 15 settembre 2022, del 9 maggio 2023 n. 154 e del 25 maggio 2023 n. 175 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. con nota del 24/03/2023, acquisita al prot. MASE-49218 del 30/03/2023, ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, del decreto legislativo n. 152/2006, comprensiva dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, per il progetto di fattibilità tecnico ed economica "Linea ferroviaria Catania Centrale-Gela, tratta Caltagirone-Gela. Lotto 2: ripristino tratta Niscemi- Gela", integrata con la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, e contestuale verifica del Piano di utilizzo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;

VISTO l'art. 25 comma 2-quinquies del decreto legislativo n.152 del 2006, che dispone che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica;

CONSIDERATO che il progetto è compreso tra quelli del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è compreso nella tipologia di opere assoggettate a V.I.A. statale, di cui al punto 10 "tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza" dell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

PRESO ATTO che il proponente Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., con la sopra citata nota del 24/03/2023, ha altresì dichiarato che *"per la realizzazione dell'intervento è stato nominato con D.P.C.M. del 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019, convertito, con modificazioni nella L. n. 55/2019, il Commissario Straordinario"*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale comprensivo del piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica, dello studio di incidenza ambientale, nonché dell'Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 13/04/2023;

PRESO ATTO che il progetto ricade totalmente/parzialmente all'interno delle seguenti aree: riserva naturale orientata Biviere di Gela (distante circa 2,6 km dall'intervento); Zona umida Ramsar Il Biviere di Gela (distante 2,6 km dall'intervento); Riserva naturale orientata Bosco di San Pietro (EUAP1155) (distante 4,5 km dall'intervento); Riserva naturale orientata Sughereta di Niscemi (EUAP1131), interferenza diretta; ZSC ITA050007 "Sughereta di Niscemi", interferenza diretta; ZPS ITA050012 "Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela", interferenza diretta; ZSC ITA050001 "Biviere e Macconi di Gela", interferenza diretta; ZSC ITA070005 "Bosco di San Pietro" (distante 4,5 km dall'intervento); ai sensi dell'art.10, comma 3 del decreto legislativo n.152/2006 la procedura in oggetto comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R.357/1997;

PRESO ATTO che con nota prot. MASE-58040 del 12/04/2023 è stata comunicata alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della predetta documentazione;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la documentazione integrativa presentata a titolo volontario da parte del Proponente;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono pervenuti il parere della Regione Siciliana- Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, acquisito in data 18/05/2023 con prot. MASE-70556, e il parere del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, acquisito in data 25/05/2023 con prot. MASE-83083;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della procedura di VIA è localizzato nella Regione Sicilia, nella Provincia di Caltanissetta, nel territorio dei Comuni di Gela e Niscemi e prevede il ripristino della linea ferroviaria Caltagirone-Gela, di cui la tratta Niscemi - Gela costituisce il secondo lotto;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 186 del 03/08/2023 di cui alla nota prot. CTVA9209 del 08/08/2023, assunta al prot. MASE-130485 di pari data, con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- parere favorevole relativamente alla compatibilità ambientale del Progetto di fattibilità tecnico economica per la Linea ferroviaria Catania Centrale-Gela, tratta Caltagirone-Gela. Lotto 2: ripristino tratta Niscemi- Gela;
- parere favorevole, circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 "Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITA050012 "Torre Manfredi, Biviere e Piana di Gela"; Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ITA050001 "Biviere e Macconi di Gela"; Zona Speciale di Conservazione (ZSC) ITA050007 "Sughereta di Niscemi"; la Valutazione appropriata di incidenza di livello II si conclude positivamente;
- parere favorevole relativamente al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale di cui al numero 9 del parere medesimo n. 186/2023;

ACQUISITO il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 24994 del 25/10/2023, assunto al prot. MASE-172121 di pari data, di esito positivo subordinatamente al rispetto di condizioni, rilasciate anche con riferimento alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dell'articolo 25, comma 2-quinques del decreto legislativo n. 152 del 2006;

PRESO ATTO che, con riferimento all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con la citata nota prot. 24994 il Ministero della Cultura esprime il parere che *"i contenuti degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della Relazione Paesaggistica presentati dal proponente consentono la compiuta valutazione dell'intervento ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, comunque subordinata alle condizioni formulate dalla competente Soprintendenza e alla piena ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito avanzate"*,

considerato altresì che “*la competente Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, con nota prot. 4483 ha espresso le proprie valutazioni anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004*”;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

a) parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, n. 186 del 03/08/2023, costituito da n. 89 (ottantanove) pagine;

b) parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 24994 del 25/10/2023, costituito da n. 25 (venticinque) pagine;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del Progetto di fattibilità tecnico economica per la Linea ferroviaria Catania Centrale-Gela, tratta Caltagirone-Gela. Lotto 2: ripristino tratta Niscemi- Gela, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 e parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 a seguito della Valutazione di incidenza di II livello. Si ritiene il Piano Preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo compatibile dal punto di vista ambientale, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nelle condizioni ambientali relative.

2. Con riferimento al Piano di Utilizzo di utilizzo delle terre e rocce da scavo è verificata la conformità del piano stesso alla disciplina di riferimento, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

3. Il presente provvedimento comprende l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004, così come previsto all’articolo 25, comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto delle condizioni di cui al parere del Ministero della cultura prot. 24994 del 25/10/2023.

4. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell’articolo 51, comma 2 del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC, n. 186 del 03/08/2023. Il Proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

2. In ordine al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il Proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nei termini previsti dalla legge, l'aggiornamento del Piano di utilizzo, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, secondo quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 9 del citato parere n. 186 del 03/08/2023.

Articolo 3

Condizioni ambientali del Ministero della Cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali del parere del Ministero della Cultura di cui alla nota della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. 24994 del 25/10/2023. Il Proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 4

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero della Cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 186 del 03/08/2023.

3. Il Ministero della Cultura effettua le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.

4. I soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.

5. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della Cultura per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., al Ministero della Cultura, all'ARPA Sicilia, al Comune di Gela, al Comune di Niscemi, alla Provincia di Caltanissetta e alla Regione Sicilia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione PNRR PNIEC e del Ministero della Cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

3. Il Proponente, entro il termine di durata dell'efficacia del presente provvedimento indicato all'art. 1, comma 4, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della Transizione ecologica ai sensi dell'art. 5, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione
Ecologica
Direttore Generale
14.11.2023
16:52:34
GMT+00:00

**IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR DIRETTORE
GENERALE**

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT